



CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Il giorno 2 agosto 2019 alle ore 11:30..... presso la *Sala Giunta* dell'ex Palazzo Provincia sita in Bari, Via Spalato, 19 ha avuto luogo l'incontro tra la Delegazione trattante di parte pubblica, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art.7 comma 3 CCNL 21.05.2018 Funzioni locali, giusta Decreto del Sindaco Metropolitan n. 255 del 27.09.2018 (PG 0113250) e la Delegazione di parte sindacale con i rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del vigente CCNL, nelle seguenti persone:

per la Delegazione di parte pubblica







Composizione	Nominativo	Firma
Presidente: Segretario Generale	avv. Donato Susca	
Componente: Dirigente Servizio Risorse Umane- Sicurezza lavoro	avv. Donato Susca (dirigente supplente giusta decreto sindacale nr. 265 /2019)	
Componente: Dirigente Servizio Programmazione Economica, Servizio Finanziario, Tributi Economato e Provveditorato	dott. Francesco Meleleo	 02.12.00

- per la Delegazione di parte sindacale

I rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del vigente CCNL

Sigla sindacale	Cognome e nome	Firma
FP CGIL	GIALO DOMENICO	
CISL FP	CALABRESE ANNA (GIUSIA DECEGA)	
UIL FPL	DE GREGORIO DOTTORO	
CSA Regioni Autonomie locali	BERARDI GERARDO	

I rappresentanti RSU :

Sigla sindacale	Cognome e nome	Firma
CISL FP	BILANCIA RITA	
CISL FP	CERRATO VINCENZO	
CISL FP	NOVIELLI MARIO	
CISL FP	SICILIANO VITO	
FP CGIL	BATTISTA EDOARDO FULVIO	
FP CGIL	FAZIO MICHELE	
FP CGIL	MONDELLI PORZIA	
UIL FPL	INGRAVALLO PIETRO	
UIL FPL	FRUGIS FRANCESCO	
CSA Regioni Autonomie locali	DI STEFANO ANGELO RAFFAELE FIORELLO	

Al termine dell'odierno incontro,

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitanano nr. 96 del 31.07.2019 recante " Accordo collettivo decentrato integrativo per il personale dipendente della Città metropolitana di Bari recante "Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche e relativa Tabella di destinazione e finanziamento della nuova progressione economica orizzontale Anno 2019". Autorizzazione alla sottoscrizione";

Visto l'art. 23 del decreto legislativo n. 75/2017 che, in attuazione della Legge delega di riforma della pubblica amministrazione n. 124/2015, prevede :

"1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma



236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

Visto il decreto nr. 359 del 14.12.2018 con il quale il Sindaco metropolitano, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCNL 21.05.2018 Funzioni Locali , ha stabilito le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica da porre alla base della contrattazione integrativa del personale dipendente anno 2018, al fine di conseguire l'allineamento dei periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi della contrattazione decentrata integrativa (triennio giuridico economico 2019-2021);

Preso atto che, con il detto decreto, il Sindaco metropolitano ha , tra l'altro, indicato “di stabilire i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche, onde consentire l'attribuzione di una nuova progressione economica orizzontale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 CCNL 21.05.2018 e dalla vigente normativa legislativa in materia”;

Visto l'art. 7 comma 4 lett. c) CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018);

Visto l'art. 67 CCNL 21.05.2018 Funzioni locali “Fondo Risorse decentrate : costituzione”;


Visto l'art. 68 CCNL 21.05.2018 Funzioni locali “Fondo Risorse decentrate :utilizzo” che al comma 1 dispone : “. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”;

Vista la determinazione dirigenziale nr. 3271 del 14.06.2019 avente ad oggetto “ Fondo risorse decentrate del personale dipendente anno 2019. Costituzione parte stabile”;

Visto il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato giusta deliberazione del Consiglio Metropolitano nr. 28 del 03/04/2019 e relativi allegati;

Visti i verbali, in atti, degli incontri di delegazione trattante;

Visto l'art. 23 “Progressioni economiche” del Dlgs. 150/2009, nel testo novellato dal Dlgs. 74/2017 che dispone : “Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui



all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione;

Visto l'art. 16 CCNL 21.05.2018 Funzioni locali che al comma 2 prevede “ *La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti , determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6;*

Preso atto che, con Circolare (MEF - RGS - Prot. 114271 del 16/05/2019 – U) avente ad oggetto:” Il conto annuale 2018 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”, nell’ambito della sezione PEO - PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI A VALERE SUL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE è confermata l’indicazione che “riferito ad un numero limitato di dipendenti” è da intendersi riferito a non oltre il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura;

parte pubblica e parte sindacale sottoscrivono l’allegata ipotesi di accordo decentrato integrativo recante: “*Criteria per la definizione delle procedure per le progressioni economiche” e relativa Tabella di destinazione e finanziamento della nuova progressione economica orizzontale Anno 2019.*





CITTA' METROPOLITANA DI BARI

ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO "Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche" (Art. 7 comma 4 lett. c) CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018)

Normativa di riferimento

Art. 23 "Progressioni economiche" del Dlgs. 150/2009, nel testo novellato dal Dlgs. 74/2017: "Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione".

Art. 16 "Progressione economica all'interno della categoria" del CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018:

"1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.

2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.

3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.

4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.

5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.

6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.

7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.

8. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è

Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche

stata prevista l'attribuzione della progressione economica.

9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.

A collection of approximately ten handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the left and center of the page. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. They appear to be personal or official marks.



“Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche”
(Art. 7 comma 4 lett. c) CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018)

INDICE

TITOLO I – Criteri generali

Art. 1 – Disposizioni generali	pag. 4
Art. 2 – Requisiti generali di accesso	pag. 5
Art. 3 – Elementi di valutazione	pag. 5
Art. 4 – Valutazione performance individuale del dipendente	pag. 5
Art. 5 – Esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento	pag. 5

TITOLO II – Disciplina per l’attribuzione della progressione economica orizzontale

Art. 6 – Modalità di attribuzione dei punteggi e formulazione della graduatoria	pag. 6
Art. 7 – Selezione interna per l’attribuzione della progressione economica	pag. 8

TITOLO III – Norme finali

Art. 8 – Disposizioni finali	pag. 9
------------------------------	--------

TITOLO I – Criteri generali

Articolo 1

Disposizioni generali

1. La progressione economica orizzontale si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste ed è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati della performance individuale rilevati dal sistema di valutazione dell'Ente.
2. In sede di accordo decentrato integrativo parte pubblica e parte sindacale stabiliscono:
 - l'importo complessivo da destinare al finanziamento di una nuova progressione economica, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili nella parte stabile del Fondo risorse decentrate dell'anno di riferimento, costituito secondo le previsioni e nei limiti della normativa vigente in materia;
 - la percentuale massima dei dipendenti aventi titolo che possano beneficiare dell'istituto nell'anno di riferimento.
3. Per "*aventi titolo*" ai sensi del presente comma s' intendono:
 - i dipendenti in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi;
 - i dipendenti che NON si trovino in posizione economica finale di sviluppo economico secondo quanto previsto dalla contrattazione nazionale di comparto.
4. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto l'accordo integrativo con cui è prevista l'attivazione dell'istituto, con contestuale individuazione delle risorse economiche necessarie al finanziamento dell'istituto medesimo (d'ora in avanti "*anno di riferimento*").
5. La progressione alla posizione immediatamente successiva a quella in godimento, nei limiti dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento dell'istituto per l'"*anno di riferimento*" e nei limiti della percentuale massima degli "*aventi titolo*" stabilita in sede di accordo decentrato integrativo, è riconosciuta in esito alle risultanze di una procedura selettiva interna, secondo la presente disciplina, in favore dei dipendenti che abbiano conseguito il punteggio più elevato all'interno della categoria giuridica di appartenenza e relativa posizione economica, secondo l'ordine in graduatoria.
6. In caso di parità di punteggio, prevale la maggiore anzianità nella posizione economica della categoria giuridica di appartenenza; in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nella categoria giuridica di appartenenza; infine nel caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità anagrafica.
7. I dipendenti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti presentano apposita istanza di partecipazione alla selezione, secondo le modalità previste dalla presente disciplina.
8. L'esito delle procedure selettive ha vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica.

Articolo 2 Requisiti generali di accesso

1. Possono accedere alla selezione per l'attribuzione di una nuova progressione economica orizzontale:
 - a) i dipendenti a tempo indeterminato in servizio nell'Ente (anche in posizione di comando o distacco presso altra Amministrazione/Ente) alla data del 01 Gennaio dell' "anno di riferimento";
 - b) i dipendenti che abbiano maturato un'anzianità di servizio nell'Ente di almeno 36 mesi, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente l' "anno di riferimento". Si considera utile a tale fine anche l'anzianità maturata come dipendente a tempo determinato;
 - c) i dipendenti che abbiano maturato un periodo di permanenza nella posizione economica in godimento pari ad almeno 24 mesi, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente "l'anno di riferimento";
 - d) i dipendenti che abbiano conseguito una valutazione minima **del 70%** ottenuta dall'applicazione della media delle valutazioni del triennio antecedente l'"anno di riferimento"; i dipendenti che non abbiano ottenuto la valutazione in uno degli anni del triennio antecedente l'"anno di riferimento" potranno accedere alla selezione solo qualora abbiano conseguito una media delle valutazioni parametrata al triennio non inferiore al **65%**.
 - e) Non potranno comunque accedere alla selezione per l'attribuzione di una nuova progressione economica orizzontale i dipendenti che nel biennio antecedente "l'anno di riferimento" abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla multa.

Articolo 3 Elementi di valutazione

1. Ai fini dell'attribuzione della progressione economica vengono presi in considerazione i seguenti elementi:
 - a) Valutazione della performance individuale del dipendente;
 - b) Esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento.

Articolo 4 Valutazione della performance individuale del dipendente

1. Si considera la media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione (performance individuale) del triennio che precede l'"anno di riferimento".
2. In presenza di più valutazioni infrannuali viene calcolata prima la media del punteggio su base annua e poi la media su base triennale.
3. Nel caso di assenza della valutazione della performance individuale del dipendente in uno degli anni del triennio precedente l'"anno di riferimento" si terrà conto delle valutazioni conseguite dal dipendente nel restante periodo parametrato al triennio medesimo.
4. Per i dipendenti che prestano o abbiano prestato la loro attività lavorativa presso altri Enti/Amministrazioni, a seguito di distacco o comando, per il periodo di riferimento nel triennio considerato, verrà attribuito il valore delle valutazioni acquisite dall'Ente/Amministrazione utilizzatore.

Articolo 5 Esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento

1. Si considera l'insieme delle cognizioni ed abilità acquisite dal dipendente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'"anno di riferimento" tenuto conto di:

- a) anzianità di servizio, ossia i periodi di attività lavorativa prestata con rapporto di pubblico impiego a tempo determinato ed indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) titoli di studio/titoli accademici; abilitazioni per l'esercizio di professioni, regolamentate dalla legislazione nazionale, che consentono l'iscrizione ad Ordini/Collegi professionali; titoli abilitanti per l'esercizio di specifiche funzioni all'interno dell'Ente.

TITOLO II

Disciplina per l'attribuzione della progressione economica orizzontale

Articolo 6

Modalità di attribuzione dei punteggi e formulazione della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per la progressione economica orizzontale vengono attribuiti **punti 100** nel massimo come di seguito riportato.
2. Vengono attribuiti **77 punti** nel massimo per la **valutazione della performance individuale del dipendente** in misura proporzionale alla media dei punteggi conseguiti nel triennio considerato sulle schede performance individuale di cui al Sistema di Misurazione e Valutazione delle performance adottato dall'Ente.
3. Vengono attribuiti **23 punti** nel massimo per **esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento** come indicato alle seguenti lettere a) e b):

a) Anzianità di servizio: vengono attribuiti **15** punti nel massimo:

complessivi **punti 3** nel massimo vengono attribuiti per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi (la frazione di mese superiore a 15 giorni vale mese intero) per attività lavorativa prestata nella posizione economica in godimento a partire dal terzo anno successivo alla data di decorrenza dell'ultima progressione economica conseguita dal dipendente e segnatamente:

- terzo anno : punti 0,50
- quarto anno: punti 0,75
- quinto anno: punti 1,00
- sesto anno: punti 0.75

complessivi **punti 12** nel massimo:

- **punti 0,50** per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi (la frazione di mese superiore a 15 giorni vale mese intero) per attività lavorativa prestata nella categoria giuridica di appartenenza presso Amministrazione/ Ente del Comparto Funzioni Locali o in corrispondente categoria/area funzionale di altra Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1 comma 2 dlgs. 165/2001 di diverso Comparto di contrattazione;
- **punti 0,50** per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi (la frazione di mese superiore a 15 giorni vale mese intero) per attività lavorativa prestata in categoria superiore ovvero con qualifica di Dirigente presso Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 dlgs. 165/2001;
- **punti 0,25** per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi (la frazione di mese superiore a 15 giorni vale mese intero) per attività

lavorativa prestata con rapporto di pubblico impiego a tempo determinato ed indeterminato nelle categorie giuridiche inferiori a quella di appartenenza presso Amministrazione/ Ente del Comparto Funzioni Locali o categoria/area funzionale inferiore di altra Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1 comma 2 dlgs. 165/2001 di diverso Comparto di contrattazione.

b) Titoli /abilitazioni professionali: vengono attribuiti **8 punti** nel massimo e, segnatamente, si prendono in considerazione i seguenti titoli/ abilitazioni con indicazione del relativo punteggio; il titolo di grado superiore assorbe quello di grado inferiore; la laurea specialistica assorbe la laurea triennale:

	Titoli/abilitazioni	punti
a)	Diploma professionale	0.50
b)	Diploma scuola secondaria	1.00
c)	Laurea triennale	2.50
d)	Seconda laurea triennale	1.50
e)	Laurea specialistica, magistrale, diploma di laurea vecchio ordinamento	4.50
f)	Seconda laurea specialistica, magistrale, diploma di laurea vecchio ordinamento	2.00
g)	master universitario di primo e secondo livello ai sensi del DM 270/2004	1.00
i)	corso di perfezionamento universitario di durata annuale (anno accademico) disciplinato dal MIUR	0.75
l)	Diploma di specializzazione (grado/titolo universitario di 3°ciclo)	2.00
m)	Dottorato di ricerca (grado/titolo universitario di 3°ciclo)	2.00

n)	Abilitazioni professionali regolamentate dalla legislazione nazionale, che consentono l'iscrizione ad Ordini/Collegi professionali	1.00
o)	Certificazioni informatiche accreditate dal MIUR (es. patente europea)	0.50
p)	Titoli abilitanti all'esercizio di specifiche funzioni a seguito di corsi di formazione certificata con esame finale	0.50

Articolo 7

Selezione interna per l'attribuzione della progressione economica

1. Il Dirigente del Servizio Personale provvede all'indizione delle selezioni per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali mediante pubblicazione dell'Avviso all'Albo Pretorio on line in apposita sezione per la conoscenza da parte dei diretti interessati e ne dà informativa alla RSU e alle OO.SS. firmatarie dell'ultimo contratto nazionale.
2. L'Avviso di selezione indica:
 - numero delle progressioni per posizione economica di ciascuna **categoria giuridica** per le quali è indetta la procedura selettiva nei limiti delle risorse disponibili e della percentuale massima stabilita in sede di accordo decentrato;
 - requisiti generali di accesso alla selezione;
 - termini e modalità di presentazione delle domande.
3. A seguito di pubblicazione dell'Avviso di selezione, i dipendenti interessati presentano formale istanza di partecipazione alla selezione, compilando sotto forma di autocertificazione, sotto la propria personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'apposita modulistica pubblicata unitamente all'Avviso di selezione. L'amministrazione si riserva comunque di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai dipendenti che risulteranno utilmente collocati in graduatoria.
4. Il Servizio Personale preliminarmente cura l'istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti generali di accesso alla selezione e comunica ai diretti interessati eventuali motivi di esclusione dalla procedura selettiva.
5. Alla selezione è preposta una Commissione esaminatrice composta dal Dirigente del Personale con funzioni di Presidente e da due Dirigenti dell'Ente nominati dal Direttore generale/ Segretario generale.

6. La Commissione esaminatrice, sulla base degli elementi di valutazione di cui alla presente disciplina, esamina quanto dichiarato ed eventualmente prodotto con le istanze di partecipazione alla procedura selettiva, acquisisce dal Servizio Personale i dati relativi all'anzianità di servizio maturata nell'Ente, attribuisce i punteggi secondo quanto indicato negli articoli precedenti; al termine delle suddette operazioni la Commissione redige il verbale finale con cui viene formulata la graduatoria provvisoria, distinta per categorie giuridiche e singole posizioni economiche.
7. La graduatoria provvisoria è approvata con provvedimento del Dirigente del Servizio Personale e resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio on line in apposita sezione per **quindici (15)** giorni consecutivi.
8. Entro e non oltre il termine di **dieci (10)** giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo pretorio on line ciascun dipendente può presentare ricorso interno alla predetta Commissione esaminatrice, con richiesta motivata di rettifica del punteggio attribuito nella graduatoria medesima.
9. Entro i **venti (20)** giorni successivi alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione dei ricorsi interni, la Commissione esamina gli stessi e convoca per il contraddittorio i dipendenti interessati, eventualmente assistiti da rappresentante sindacale o persona di fiducia; la Commissione esaminatrice redige quindi apposito verbale di definizione dei ricorsi interni con rettifica (in caso di accoglimento del ricorso) ovvero conferma (in caso di non accoglimento del ricorso) dei punteggi attribuiti nella graduatoria provvisoria.
10. Il Dirigente del Servizio Personale, al termine della predetta procedura, con proprio provvedimento approva infine la graduatoria definitiva, resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio on line in apposita sezione per **quindici (15)** giorni consecutivi.
11. Il dipendente potrà, in ogni caso, avvalersi degli strumenti di tutela previsti dalla vigente normativa in materia.


TITOLO III

Norme finali


Articolo 8

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina si rinvia alle vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari in materia.
2. Devono considerarsi abrogate le disposizioni e i regolamenti dell'Ente incompatibili con la presente disciplina.



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller signatures in the middle, and initials on the right.



FONDO 2019 Parte stabile € 1.848.841,75 (Al netto della quota finanziata dalla Regione Puglia pari ad € 28.599,57)	PERSONALE CITTA' METROPOLITANA IN SERVIZIO AL 1/01/2019 (330 unità)*
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI STORICIZZATE	€ 722.701,32
INDENNITA' DI COMPARTO (per la quota incidente sul fondo)	€ 165.986,28
Totale utilizzo (Art.68 c.1 CCNL 21/05/2018)	€ 888.687,60
*cui si aggiungono N.3 unità di personale con finanziamento a carico della Regione Puglia per funzioni edilizia sismica e approvvigionamento idrico	
Finanziamento nuova PEO anno 2019	€ 90.000,00
Percentuale dipendenti PEO 2019	50% per ciascun percorso economico con arrotondamento per eccesso

A collection of approximately 12 handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom left and center of the page. Some are clearly legible, such as 'AB' and 'M', while others are more stylized or scribbled.

